

Avviso dell'ESMA

Avviso riguardante le decisioni d'intervento sui prodotti dell'ESMA in relazione ai contratti per differenze e alle opzioni binarie

Il 22 maggio 2018 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha adottato due decisioni ai sensi dell'articolo 40 del regolamento UE n. 600/2014:

1. per restringere la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di contratti per differenze (CFD) a clienti al dettaglio; e,
2. per vietare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie a clienti al dettaglio.

Conformemente all'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, questo avviso fornisce informazioni dettagliate in merito a queste decisioni e al momento dell'entrata in vigore delle predette misure. Il testo completo delle decisioni è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Restrizione relativa ai CFD

Il dispositivo della decisione relativa ai CFD prevede:

Articolo 1 **Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni in appresso:

- (a) *“contratto per differenze”* o *“CFD”* significa un derivato diverso da un contratto di opzione, contratto finanziario a termine standardizzato (*“future”*), *“swap”* o contratto a termine sui tassi d'interesse, il cui scopo è di attribuire al detentore un'esposizione, positiva o negativa, alle variazioni del prezzo, del livello o del valore di un sottostante, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, e la cui esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto);
- (b) *“benefici non monetari esclusi”* significa qualsiasi beneficio non monetario diverso da strumenti di informazione e di ricerca riferiti ai *CFD*;

- (c) “ *margine iniziale*” significa qualsiasi pagamento effettuato al fine di concludere un *CFD*, a esclusione delle commissioni, delle spese di transazione e di ogni altro costo connesso;
- (d) “ *protezione tramite margine iniziale*” significa il *margine iniziale* così come definito nell'allegato I;
- (e) “ *protezione di chiusura al raggiungimento del margine*” significa la chiusura di uno o più *CFD* aperti di clienti al dettaglio ai termini più favorevoli per il cliente ai sensi degli articoli 24 e 27 della direttiva 2014/65/UE quando la somma dei fondi presenti nel conto di negoziazione in *CFD* e degli utili netti non realizzati di tutti i *CFD* aperti collegati a tale conto scende a meno della metà della *protezione tramite margine iniziale* totale per tutti i predetti *CFD* aperti;
- (f) “ *protezione da saldo negativo*” significa il limite delle passività totali di un cliente al dettaglio per tutti i *CFD* collegati a un conto di negoziazione in *CFD* con un fornitore di tali strumenti, relative ai fondi presenti in detto conto di negoziazione.

Articolo 2

Limitazione temporanea dei CFD relativa ai clienti al dettaglio

La commercializzazione, distribuzione o vendita ai clienti al dettaglio sono limitate dalla presente decisione alle circostanze laddove tutte le condizioni elencate di seguito siano soddisfatte:

- (a) il fornitore di *CFD* imponga al cliente al dettaglio di pagare la *protezione tramite margine iniziale*;
- (b) il fornitore di *CFD* fornisca al cliente al dettaglio la *protezione di chiusura al raggiungimento del margine*;
- (c) il fornitore di *CFD* fornisca al cliente al dettaglio la *protezione da saldo negativo*;
- (d) il fornitore di *CFD* non corrisponda al cliente al dettaglio direttamente o indirettamente un pagamento monetario o un *beneficio non monetario escluso* in relazione alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di un *CFD*, ad eccezione di profitti realizzati su qualsiasi dei *CFD* forniti;
- (e) il fornitore di *CFD* non trasmetta direttamente o indirettamente una comunicazione a un cliente al dettaglio, ovvero pubblici informazioni accessibili allo stesso relativamente alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di un *CFD* senza che tale comunicazione o informazione includa un'adeguata avvertenza sui rischi così come specificato nell'allegato II e in conformità alle condizioni ivi contenute.

Articolo 3

Divieto di partecipazione ad attività elusive

È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 2; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di *CFD*.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° agosto 2018 per un periodo di tre mesi.

ALLEGATO I

Percentuali di margine iniziale in base alla tipologia di sottostante

- (a) Il 3,33 % del valore nozionale del *CFD* laddove la coppia valutaria sottostante sia composta da due qualsiasi delle seguenti valute: dollaro USA, euro, yen giapponese, lira sterlina, dollaro canadese o franco svizzero;
- (b) il 5 % del valore nozionale del *CFD* quando l'indice, la coppia valutaria o la merce sottostante sia:
 - (i) uno qualsiasi dei seguenti indici azionari: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
 - (ii) una coppia valutaria composta da almeno una valuta non elencata al precedente punto (a); oppure
 - (iii) oro;
- (c) il 10 % del valore nozionale del *CFD* quando il sottostante indice relativo a merci o azioni sia diverso da quelli elencati al punto (b) che precede;
- (d) il 50 % del valore nozionale del *CFD* quando il sottostante sia una criptovaluta; oppure
- (e) il 20 % del valore nozionale del *CFD* quando il sottostante sia:
 - (i) un'azione; oppure
 - (ii) non altrimenti elencato in questo allegato.

Allegato II
Avvertenze sui rischi

SEZIONE A

Condizioni per le avvertenze sui rischi

1. Le avvertenze sui rischi devono avere una disposizione grafica che ne assicuri la visibilità, con caratteri di dimensione almeno pari a quella predominante e nella stessa lingua utilizzata nella comunicazione o nelle informazioni pubblicate.
2. Qualora la comunicazione o le informazioni pubblicate siano su supporto durevole o su una pagina web, le avvertenze sui rischi devono essere presentate nel formato specificato nella sezione B.
3. Qualora la comunicazione o le informazioni siano fornite su un mezzo diverso da un supporto durevole o da una pagina web, le avvertenze sui rischi devono essere fornite nel formato specificato nella sezione C.
4. Le avvertenze sui rischi devono includere il dato aggiornato della percentuale di perdite specifica per il singolo fornitore, basato sul calcolo della percentuale di conti di negoziazione in *CFD* forniti a clienti al dettaglio dal fornitore di *CFD* che hanno subito perdite monetarie. Il calcolo deve essere effettuato ogni tre mesi e deve essere relativo ai 12 mesi precedenti alla data di effettuazione (“periodo di calcolo di 12 mesi”). Ai fini del calcolo:
 - a. un conto individuale di cliente al dettaglio in *CFD* è considerato in perdita qualora la somma di tutti gli utili netti realizzati e non realizzati sui *CFD* collegati con il conto di negoziazione in *CFD* durante il periodo di calcolo di 12 mesi sia negativa;
 - b. gli eventuali costi relativi ai *CFD* collegati con il conto di negoziazione in *CFD* dovrà essere incluso nel calcolo, ivi compresi tutti gli oneri, spese e commissioni;
 - c. i seguenti elementi sono esclusi dal calcolo:
 - i. eventuali conti di negoziazione in *CFD* che non abbiano un *CFD* aperto a essi associato durante il periodo di calcolo;
 - ii. eventuali profitti o perdite da prodotti diversi dai *CFD* collegati al conto di negoziazione in *CFD*;
 - iii. eventuali depositi o prelievi di fondi dal conto di negoziazione in *CFD*;

5. in deroga ai paragrafi da 2 a 4, qualora nel periodo di calcolo costituito dagli ultimi 12 mesi un fornitore non abbia fornito un *CFD* aperto collegato con un conto di negoziazione in *CFD* di un cliente al dettaglio, tale fornitore di *CFD* dovrà utilizzare le avvertenze standardizzate sui rischi specificate nelle sezioni D ed E, come opportuno.

SEZIONE B

Avvertenza sui rischi specifica relativa al fornitore, su supporti durevoli e pagine web

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.

[inserire la percentuale relativa al singolo fornitore]% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

SEZIONE C

Avvertenza sui rischi specifica relative al fornitore abbreviata

[inserire la percentuale relativa al singolo fornitore]% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

SEZIONE D

Avvertenza sui rischi standard per supporti durevoli e pagine web

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD.

Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

SEZIONE E

Avviso standard abbreviato relativo ai rischi

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie dovute a negoziazione in CFD.

Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

Divieto relativo alle opzioni binarie

Il dispositivo della decisione relativa alle opzioni binarie prevede:

Articolo 1

Divieto temporaneo delle opzioni binarie in relazione ai clienti al dettaglio

1. Sono vietate la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.
2. Ai fini del paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, un'opzione binaria è uno strumento derivato che soddisfa le seguenti condizioni:
 - (a) l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
 - (b) prevede il pagamento solo alla chiusura o alla scadenza;
 - (c) il pagamento dello strumento è limitato a:
 - (i) un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato soddisfa una o più condizioni predeterminate;
 - (ii) un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato non soddisfa una o più condizioni predeterminate.

Articolo 2

Divieto di partecipazione ad attività elusive

È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 1; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di opzioni binarie.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Essa si applica a decorrere dal 2 luglio 2018 per un periodo di tre mesi.